

STATUTO ASSOCIATIVO SAN VITO BLUES& SOUL ASSOCIAZIONE CULTURALE

=====

articolo 1 : DENOMINAZIONE

L'Associazione viene denominata "**SAN VITO BLUES & SOUL**"

articolo 2: SEDE

L'associazione ha sede in San Vito di Cadore, via Pelmo 22

articolo 3: OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, opera senza alcuna discriminazione razziale, politica e religiosa e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale e culturale, quali:

- promuovere ed organizzare manifestazioni musicali in ogni forma ed espressione,
- assumere ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale,
- tutelare e valorizzare il patrimonio culturale locale.

articolo 4: DURATA

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento potrà avvenire con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

articolo 5: PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione e dalle quote associative versate dai soci, cioè da tutti coloro che, a seguito di espressa richiesta, aderiscono all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa da versare all'atto dell'adesione all'Associazione e l'ammontare dei corrispettivi specifici relativi alle iniziative organizzate a beneficio dei soci ed il prezzo per l'eventuale partecipazione dei non soci.

articolo 6: SOCI

Il numero dei soci è illimitato e si diventa soci a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato o, per i minorenni, di chi ne esercita la patria potestà.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età, o per chi ne esercita la patria potestà in caso di socio minorenne, il diritto di voto nell'Assemblea degli associati per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualifica di socio si ottiene al verificarsi delle seguenti tre condizioni:

- richiesta presentata dall'interessato su apposito modulo;
- delibera di ammissione del Consiglio Direttivo;
- versamento della quota annuale.

I soci sono tenuti al completo pagamento delle quote. La quota annuale può essere versata in più rate, previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

E' facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari stabiliti dal Consiglio Direttivo a titolo di contributo o liberalità.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne sospeso, od escluso, con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunicherà la sospensione o l'esclusione dall'Associazione a mezzo di lettera raccomandata e la decisione del Consiglio Direttivo avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata la sospensione o l'esclusione.

In particolare costituirà motivo di esclusione il mancato pagamento della quota sociale.

La qualifica di socio si perde oltre che per decesso ed esclusione, anche per recesso, che deve essere notificato al Consiglio Direttivo dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale, non può riavere i contributi e le quote versate, non può trasmettere ad altri la sua quota o il suo contributo associativo. La quota associativa non può essere rivalutata.

articolo 7 : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

La funzione delle cariche associative è onorifica e gratuita.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

Essa può essere ordinaria o straordinaria in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e della relazione del Presidente sull'andamento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria, provvede inoltre:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- ad approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- ad analizzare ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria, provvede a:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta mediante lettera da inviare almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonchè dell'ordine del giorno; saranno inoltre affissi avvisi pubblici di convocazione dell'Assemblea, con le medesime indicazioni, presso la sede sociale, nei locali utilizzati dall'Associazione per le sue attività culturali ed in altri luoghi che ne assicurano la visibilità.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli associati. La seconda convocazione dell'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può farsi portatore di più di una delega.

Ogni deliberazione dell'Assemblea è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione, non viene computato come voto.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno la metà dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria risulteranno da apposito verbale redatto a cura del Segretario, sottoscritto dal medesimo e dal Presidente e letto ed approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero di tre o cinque membri, scelti fra i soci.

Il Consiglio Direttivo provvede con pieni poteri per tutto quanto rientra nell'oggetto sociale, ad esclusione di quanto riservato per legge o per statuto all'Assemblea.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Se viene a cessare più di un consigliere, l'intero consiglio è da ritenersi decaduto e dovrà essere senza indugio convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare anche ad estranei, non soci, il potere di compiere determinati atti, in nome e o per conto dell'Associazione; può inoltre istituire un apposito comitato operativo cui delegare la responsabilità dell'organizzazione e della gestione di determinate iniziative.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con invito effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, nei modi che riterrà più opportuni, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio stesso, con indicazione dei temi da trattare. In assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; l'espressione di astensione non si computa come voto. Nell'ipotesi di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria dell'Associazione, in particolare provvede a:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e porre in atto gli indirizzi dalla medesima approvati;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- verificare la correttezza del comportamento di ogni associato;
- istituire e regolamentare ogni attività proposta o svolta dall'Associazione nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

IL PRESIDENTE

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'associazione stessa, l'amministrazione dell'Associazione.

Al Presidente spetta inoltre la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove, ove necessario la modifica.

Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'Assemblea, corredandolo della relazione sull'andamento della gestione.

Il Presidente dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzatore delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

articolo 8: LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché l'elenco degli aderenti all'Associazione.

articolo 9: ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. il primo esercizio sociale inizia il 01 gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2006.

L'Associazione annualmente redige il rendiconto dell'esercizio sociale da presentare per l'approvazione all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

articolo 10: AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire ai propri soci, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o per le attività ad esse direttamente connesse.

articolo 11: SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni aventi scopo analogo o ad organizzazioni umanitarie.

articolo 12: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorgesse tra i soci indipendenza dell'esecuzione o in conformità dello stesso, i soci possono ricorrere in giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrio irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di tale accordo l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri.

articolo 13: LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare quanto non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti ed Associazioni, contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.